



## IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Visto

- l'art. 8 della L. n. 580/1993
- l'art. 2 e 9 del D.P.R. n. 581/1995
- l'art. 2190 Codice Civile

Rilevato che frequentemente pervengono, ai servizi "Registro Imprese", "Sportelli Polifunzionali" e "Regolazione del Mercato" appartenenti all'area anagrafe economica e regolazione del mercato, "documenti" (Verbali di contestazione, provvedimenti variamente denominati) disposti da altre pubbliche amministrazioni nei confronti di imprese, oppure di persone fisiche riconducibili ad esse (soci, amministratori, preposti ecc) iscritte nel Registro delle Imprese;

Precisato che alcuni di questi "documenti" hanno un contenuto non ancora definitivo, essendo soggetti a possibile reclamo/impugnazione da parte dell'impresa/persona fisica;

Precisato altresì che altri "documenti" non rientrano tra quelli ricadenti nel "Principio di tipicità" che governa le iscrizioni/depositi nel Registro delle Imprese e che, in molti casi, esplicano il proprio effetto indipendentemente dalla loro iscrizione, proprio perché non prevista da alcuna norma di legge;

Precisato infine che altri "documenti", pur riguardando imprese/persone fisiche presenti nel Registro delle Imprese, non hanno effetti su notizie/informazioni contenute nel REA/Registro delle Imprese;

Dato atto che la conoscenza del "Principio di tipicità" e delle notizie/informazioni da pubblicizzare nel Registro delle Imprese non è schematizzabile e quindi che le diverse amministrazioni pubbliche, verificando la presenza dell'Impresa/persona fisica nel Registro Imprese, ritengano preferibile inviare la documentazione anche alla Camera di Commercio;

Considerato però che una risposta puntuale a tutti questi "documenti" risulterebbe, oltre che non dovuta, troppo gravosa per gli Uffici, che già sono impegnati nell'istruttoria di quanto ricevuto per comprenderne il contenuto e la necessità della sua iscrizione;

Stabilito che le tipologie di "documenti" non iscrivibili, che più frequentemente pervengono, possiedono almeno una delle tre caratteristiche seguenti:

1. hanno un contenuto non ancora definitivo, essendo soggetti a possibile reclamo/impugnazione da parte dell'impresa/persona fisica,
2. nessuna normativa ne prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese/REA,
3. non hanno effetti su notizie/informazioni contenute nel REA/Registro delle Imprese;

### DISPONE

che i servizi "Registro Imprese", "Sportelli Polifunzionali" e "Regolazione del Mercato" procedano all'archiviazione dei "documenti" ricevuti da altre pubbliche amministrazioni, senza effettuare alcuna comunicazione al mittente, che si ritiene sostituita da questo provvedimento, nel caso in cui, effettuando l'istruttoria, rilevino almeno una delle tre caratteristiche seguenti:



Camera di Commercio  
Bergamo

1. contenuto non ancora definitivo, essendo soggetti a possibile reclamo/impugnazione da parte dell'impresa/persona fisica,
2. mancato rispetto del "Principio di Tipicità",
3. non hanno effetti su notizie/informazioni contenute nel REA/Registro delle Imprese;

#### DISPONE INOLTRE

la pubblicazione del provvedimento sul sito camerale e per 30 giorni all'albo camerale.

IL CONSERVATORE DEL  
REGISTRO IMPRESE  
Andrea Vendramin

Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs.  
82/2005

Sede, 6 settembre 2018